

# VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2 Aprile 2012

Oggi 2 (due) Aprile dell'anno 2012. (duemiladodici) alle ore 9.30 presso la sede sociale in Milano Via Carducci, 32 si sono riuniti in assemblea straordinaria gli associati del BANCO BUILDING per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica dello Statuto e delibere ad essa inerenti e conseguenti**
2. **Iscrizione al Registro del Volontariato**

Il Presidente Adriano Colombo, dopo avere invitato il Segretario Silvio Pasero a verbalizzare la seduta, dà atto che sono presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo, per cui l'Assemblea, svolgendosi in forma totalitaria è atta a deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno anche senza necessità di convocazione.

I presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente comunica che successivamente all'approvazione del nuovo Statuto avvenuta in data 1 ottobre 2010 l'Associazione Banco Building Onlus deve modificare nuovamente lo Statuto per ottenere l'iscrizione al Registro del Volontariato. Il Presidente illustra la modifica che riguarda l'eliminazione dell'attività di Cause Related Marketing tra le attività dell'Associazione per la raccolta fondi.

Il Presidente propone quindi di deliberare in merito adottando un nuovo testo di Statuto che includa le modifiche necessarie.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea delibera all'unanimità:

- di approvare il nuovo testo di Statuto, che viene allegato al presente verbale, condizionandone l'efficacia alla venuta iscrizione dell'Associazione nel Registro del Volontariato;
- di autorizzare l'iscrizione dell'Associazione BANCO BUILDING ONLUS al registro del volontariato conferendo al Presidente Dott. Adriano Colombo, nato a Milano il 22 Dicembre 1936, codice fiscale CLMDRN36T22F205L, con facoltà di delega, ogni più ampio potere per l'iscrizione stessa e per la gestione del rapporto relativo.


Il presente verbale, oltre ad essere letto ed approvato, è stato letto ed approvato dalla Commissione di controllo, in quanto l'originale è stato consegnato al Presidente della Commissione di controllo, in data 05/04/2012.

Il Segretario

IO PASERO

Il Presidente

ADRIANO COLOMBO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP I MILANO - UT di Milano 1

REGISTRATO IN DATA 05/04/2012 SERIE 3 N. 4404  
CON € 168,00 (CENTO SESSANTOTTO,00)

FIRMA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE  
Michele Turchetta

IL FUNZIONARIO  
Assunta Maria Paola Crisci


Missione del Comandante  
della Finanza

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

00026872 00007881 00077001  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940

0 1 10 018287 408 6



Missione del Comandante  
della Finanza

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

00026872 00007881 00077001  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940

0 1 10 018287 409 7




Missione del Comandante  
della Finanza

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

00026872 00007881 00077001  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940

0 1 10 018287 410 9




Missione del Comandante  
della Finanza

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

00026872 00007881 00077001  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940  
00026872 07/03/2012 11:49:24  
00077001 6460153085940

0 1 10 018287 411 0



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO BUILDING ONLUS

## Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA.

- 1.1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "BANCO BUILDING ONLUS", in seguito denominata "Associazione".
- 1.2. L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro sul volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/08.
- 1.3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

L'Associazione ha sede in Milano, via Carducci 32 e può costituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

## Art. 3 – FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione senza fini di lucro e con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la sua attività nel settore della beneficenza. L'Associazione intende operare sostenendo ed aiutando le opere di carità e le organizzazioni non profit che promuovono a titolo indicativo e non esaustivo, l'assistenza sanitaria, l'educazione, l'istruzione, la cura e la formazione della persona umana in tutti i suoi aspetti.
- 3.2 L'Associazione svolgerà la sua attività prevalentemente sul territorio della regione Lombardia.
- 3.3 Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione svolgerà la propria attività mediante il reperimento in forma gratuita o a prezzi simbolici, o comunque largamente inferiori al valore di mercato, delle seguenti tipologie di beni.
  - in via prioritaria prodotti per l'edilizia. A mero titolo indicativo: laterizi, piastrelle, rivestimenti, sanitari, strutture prefabbricate, infissi, tubature, serramenti, materiale elettrico, idraulico ed ogni altro prodotto funzionale alla costruzione di edifici o piccole opere infrastrutturali (pozzi, piccole canalizzazioni e/o acquedotti).



Handwritten signature or initials in black ink, located on the right side of the page.

- In via subordinata: arredi, complementi d'arredo, prodotti tessili, giocattoli, cartoleria, attrezzature e beni strumentali ed ogni altro prodotto non deperibile che venisse offerto e di cui vi fosse richiesta da parte dei beneficiari.

Tali beni verranno donati e trasferiti ad ONLUS, opere caritative o soggetti aventi finalità sociali, educative, religiose e comunque con finalità non lucrative, senza addebito che l'eventuale richiesta di rimborso dei costi di trasporto, apprestamento e spedizione. Gli edifici, opere, manufatti realizzati con i beni donati all'Associazione saranno di proprietà dei soggetti riceventi.

I beneficiari dovranno avere le finalità e gli scopi sopra citati e saranno individuati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, eventualmente sentito il parere del Comitato Tecnico.

L'Associazione potrà inoltre sostenere e finanziare progetti specifici; per tali progetti l'Associazione adotterà iniziative di fund raising nonché raccolte private e pubbliche di fondi di ogni genere nel rispetto della normativa vigente, da sviluppare mediante eventi e iniziative sportive, culturali, mediatiche e tutte le manifestazioni che attivino il ricevimento di contributi di ogni genere e la sensibilizzazione ai problemi affrontati dall'Associazione. L'Associazione tramite accordi con imprese edili, artigiani, volontari ecc. potrà organizzare, oltre che il reperimento e l'invio del materiale, anche la progettazione e la costruzione totale o parziale delle opere individuate anche tramite scuole/lavoro.

L'Associazione, inoltre, promuoverà la nascita di associazioni analoghe in ogni parte del mondo, promuovendo l'interessamento degli Enti pubblici e lo sviluppo in ogni paese di una legislazione che tuteli la solidarietà concreta e la sussidiarietà come modalità di affronto dei problemi dello sviluppo e dell'assistenza.


In particolare l'Associazione si farà parte attiva di ciò nei paesi U.E. al fine di creare un network per la creazione di sinergie e collaborazioni.

- 3.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nei modi e nei limiti della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina della raccolta e dell'invio dei beni, l'erogazione di servizi, la gestione e l'accesso alle iniziative dell'ente potranno essere disciplinati da un regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.



#### Art. 4 - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

- 4.1 Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente statuto (fondatori). Possono inoltre aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali, desiderano contribuire concretamente, attraverso il lavoro volontario o l'effettuazione di erogazioni liberali, alla sua attività (ordinari). Gli aspiranti soci ordinari, ognuno dei quali deve essere presentato da almeno due soci già esistenti, chiedono, di far parte dell'Associazione per mezzo di istanza scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 4.2 Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 4.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. L'accoglimento dell'istanza deve avvenire all'unanimità ed ad essa fa seguito l'iscrizione al registro dei soci.
- 4.4 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 4.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione:
- per dimissioni volontarie;
  - per decesso;
  - per esclusione.
- 4.6 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, dopo un richiamo scritto, non ottempera al dovere di sostenere l'Associazione secondo le modalità (lavoro o erogazioni) dichiarate nell'atto della domanda di Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4.7 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è definitiva e inappellabile.
- 4.8 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Cal

## Art. 5 - ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

5.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

5.2 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega nelle Assemblee stesse al fine di approvare i bilanci, deliberare le modifiche statutarie, nominare gli organi direttivi.  
In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega
- di impugnare le delibere dell'Assemblea;
- di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- di recesso in qualsiasi momento;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e di amministrazione.
- di svolgere le attività preventivamente concordate contribuendo nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la loro opera gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione.
- di versare regolarmente la quota associativa annuale, tempo per tempo determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci che dichiarano di sostenere l'Associazione con erogazioni possono contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo ulteriore in denaro che ha la caratteristica di maggior quota associativa.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che può altresì esentare soci il cui contributo in termini di lavoro volontario risulta essere significativo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

- di svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali.
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.4 Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.





Cal

## Art. 6 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1 Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli aderenti;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente.
- 6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:
- Comitato Tecnico;
  - Collegio dei Revisori dei Conti;
  - Collegio dei Garanti.
- 6.3 Gli Organi Sociali, i Collegi di Controllo e Garanzia e il Comitato Tecnico hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
- 6.4 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate.

## Art. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

- 7.1 L'Assemblea degli Aderenti costituisce momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali così come determinate dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della propria quota.
- 7.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
- 7.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- L'eventuale approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
  - L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
  - L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti e proposte dal Consiglio Direttivo.
- 7.4 L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - all'eventuale nomina del Collegio dei Revisori e dei Garanti;
  - all'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti interni e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - all'approvazione degli indirizzi, del programma delle attività e del preventivo economico per l'anno successivo;
  - alla ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua attenzione.
- 7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 
- 



- 7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art 15.
- 7.7 L'Assemblea viene convocata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
- L'associato nella domanda indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.
- Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati.
- Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione.
- 7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 7.9 La prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati presenti in proprio o in delega.
- 7.10 Nella seconda e nelle successive convocazioni che devono essere tenute in un giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea, in prima e nelle seguenti convocazioni, delibera con la maggioranza dei presenti.
- 7.11 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari.
- 8.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Entro tale scadenza deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei Soci.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

- 8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.
- 8.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.
- 8.7 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea nella quale si dovrà convalidare la nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Identica procedura va prevista per dimissioni volontarie.
- 8.8 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, via fax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 8.10 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo, solo congiuntamente tra loro, al Presidente e al Vice Presidente.

8.11 In particolare compete al Consiglio Direttivo:

- elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- definire l'ammontare del contributo associativo;
- predisporre e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;
- convocare l'Assemblea;



kel

- nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente o più Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predisporre il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- nominare l'eventuale Comitato Tecnico.

8.12 È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.13 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 – PRESIDENTE

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e Presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle sue delibere e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- determina l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- visti i criteri stabiliti dal consiglio di Amministrazione, eventualmente sentito il comitato tecnico ove presente e vista la disponibilità di beni e prodotti richiesti, individua i progetti da sostenere e provvede a mettere in comunicazione gli enti donatori e beneficiari;

*Cal*

- nomina un direttore operativo per seguire l'organizzazione e le attività dell'Associazione, quando le dimensioni lo richiedano, e presiede l'eventuale comitato tecnico;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità;
- cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti;

esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.3 Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, o del consigliere più anziano di età, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

#### Art. 10 – COMITATO TECNICO

- 10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico di supporto nelle scelte. Esso viene nominato con la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e viene presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato.
- 10.2 Il Comitato Tecnico è composto da minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e decade unitamente al Consiglio Direttivo. Qualora decorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Comitato Tecnico con la medesima maggioranza.
- 10.3 Spetta al Comitato Tecnico fornire al Consiglio Direttivo un supporto tecnico nella scelta, nella valutazione e nell'individuazione delle priorità in relazione alle opere da sostenere, ai Paesi da privilegiare e alle modalità di raccolta fondi e beni da utilizzarsi nell'attività dell'Associazione.

*Handwritten signature or initials.*

## Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Essi durano in carica tre esercizi. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio dei Revisori:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti. In particolare: controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisore dei conti

11.3\* Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli e, comunque, il Collegio potrà verificare, almeno ogni quattro mesi, la consistenza della cassa e della tesoreria.



## Art. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi, scelti anche tra i non aderenti, che durano in carica tre anni. Le eventuali sostituzioni di Componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio dei Garanti

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

*Cal*

## Art. 13 – PATRIMONIO ED ENTRATE

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;


- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi

13.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Vice Presidente e salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.



#### Art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno trenta giorni prima della presentazione dell'Assemblea.

14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 Il bilancio coincide con l'anno solare.

14.4 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.


14.5 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

14.6 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

*Handwritten signature or initials.*

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento  
DELL'ASSOCIAZIONE

- 15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.2 La deliberazione di scioglimento e quindi di liquidazione dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 15.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'Art. 5 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
- 15.4 L'inerzia dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.



Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 dell'11 Agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.